



Esente da imposta di Registro
e bollo ai sensi Art.82 comma 5
D.L. 3 luglio 2017 n.117

VERBALE ASSEMBLEA

Addi, ventinove giugno duemilaventidue, alle ore 17,00

29 giugno 2022

In Cordenons, Via Traversagna,4 nella sala consigliare del Centro Culturale "Aldo Moro" il sig. Ongaro Celso nella sua qualità di presidente dell'Organo di Amministrazione dell'associazione non riconosciuta, denominata UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEGLI ADULTI APS con sede in Cordenons, Via Traversagna,4 codice fiscale 91047800932, iscritta nel registro Regionale delle associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia al n. 146, il quale dichiara che è stata convocata a norma di statuto, in questo giorno, luogo e ora, in sede straordinaria, l'assemblea generale degli associati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- discussione e approvazione delle modifiche dello Statuto necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore D.lgs n. 117/2017

e invita la signora Del Zotto Vittoria a redigere il relativo verbale. Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto il richiedente medesimo, il quale constata e dichiara:

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in prima e seconda convocazione a norma dell'art. 12) dello statuto mediante comunicazione scritta in data 13 giugno 2022, tempestivamente inviata a tutti i soci aventi diritto ad intervenire;

-che sono qui presenti n.38(trentotto) associati, sui complessivi 326 (trecentoventisei)costituenti l'intera compagine associativa, come risulta dal foglio di presenza acquisito.

-che sono presenti i membri dell'Organo di Amministrazione signori, Ongaro Celso presidente, Dell'Anna Lucio, Partenio Giulio, Terragnoli Mario, Gardonio Silva amministratori.

Il presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 13 secondo comma, dello statuto e atta a deliberare sul proprio Ordine del Giorno. Il presidente prima di passare all'esame del punto all'ordine del giorno da lettura del verbale dell'assemblea deserta.

Passando poi all'esame dell'ordine del giorno espone ai presenti come, al fine di adeguare lo statuto alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo Settore, attualmente vigenti in materia di associazionismo, per l'iscrizione al RUNTS, sia necessaria la revisione dello statuto e dà quindi lettura del nuovo testo di statuto che propone venga adottato.

Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione, al termine della quale mette ai voti, per alzata di mano il nuovo statuto:



l'assemblea della UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEGLI ADULTI APS
DI CORDENONS considerata la relazione del presidente

DELIBERA

di abrogare lo statuto vigente e di approvare, articolo per articolo,
il nuovo testo di statuto costituito da 39 (trentanove) articoli che
viene allegato e sostituirà integralmente quello attuale.

Il presidente dichiara che l'assemblea con voto favorevole espresso
per alzata di mano, di 38 (trentotto) soci ha deciso di approvare il
proposto testo di deliberazione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente
dichiara sciolta l'assemblea e chiuso il presente verbale alle ore
17,40.

Il presidente *Ermano Keller*

Il segretario *Vittorio DelVollo*

atto registrato a Pordenone il

al n° 2006

di cui per imposta di bollo

con allegati

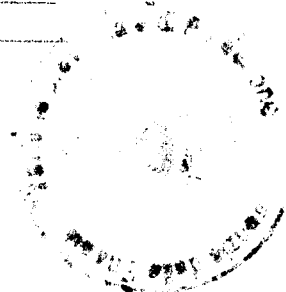
13 LUG 2006

u

essente

1

Handwritten signature





1
2006
esente
Esente da imposta di Registro
e bollo ai sensi Art.82 comma 5
D.L. 3 luglio 2017 n.117
Modifiche statutarie di legge

Esente da imposta di Registro
e bollo ai sensi Art.82 comma 5
D.L. 3 luglio 2017 n.117
Modifiche statutarie di legge

STATUTO Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1

È costituita una Associazione di **promozione sociale**, in breve denominata **"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEGLI ADULTI APS" - CORDENONS**, in breve **"UTEA"**, con sede in Cordenons.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e sedi amministrative, con delibera dell'Organo di Amministrazione.
Ai soli fini della domiciliazione della corrispondenza e degli atti, l'indirizzo della sede legale è fissato in via Traversagna n. 4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e aconfessionale e non ha finalità di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci e con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno se istituito. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni o enti o a consorzi fra associazioni od enti, anche in qualità di associata, aventi scopi e finalità analoghi.

Art. 3

L'Associazione si propone di:
- promuovere iniziative di informazione e formazione in modo continuativo e sistematico al fine di migliorare l'inserimento sociale e culturale delle persone adulte ed anziane;
- soddisfare interessi culturali già presenti e suscitare di nuovi, valorizzando l'insostituibile creatività di ciascuno, coordinandosi con la programmazione delle attività culturali del Comune di Cordenons.
A tale scopo essa, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
a) organizza corsi, seminari, laboratori didattici e convegni di studio;
b) gestisce la redazione, la stampa e la distribuzione di dispense, libri, manifesti e quant'altro relativo ai corsi, seminari, laboratori didattici e convegni di studio, nonché opere di associati che saranno ritenute di particolare interesse;
c) promuove visite guidate e viaggi d'istruzione connessi con l'attività didattica;
d) acquista libri, riviste, materiale informatico, attrezzature e quanto necessario per lo scopo didattico;
e) provvede ad ogni altra attività che si rivolga agli anziani e agli adulti come persone cui offrire attività di animazione per stimolarli a essere protagonisti consapevoli e partecipi

nella gestione della persona e del territorio.

f) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. L'Associazione, su decisione dell'Organo di Amministrazione, potrà collaborare con enti (anche pubblici), associazioni, gruppi culturali e ricreativi che svolgono nel territorio attività anche parzialmente coincidenti con quelle proposte dall'Associazione stessa, coinvolgendo anche il mondo giovanile.

Soci

Art. 4

Possono essere soci tutte le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto di nazionalità sia italiana che estera, senza distinzione di razza, colore, sesso, religione e credo politico; potranno chiedere di associarsi Enti e gruppi con personalità giuridica e no, siano essi italiani o esteri, purché aventi scopi e attività coincidenti con quelli dell'UTEA. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. I soci sono qualificati in:

- a) ordinari: coloro che versano le quote associative annuali;
- b) onorari: coloro che con la loro attività o apporti hanno contribuito allo sviluppo e crescita della Associazione.

Art. 5

L'ammissione a socio avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dall'Organo di Amministrazione, la delibera è insindacabile.

L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione di anno in anno. La quota associativa non è rimborsabile.

Le iscrizioni decorrono dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta ed annotata nel libro degli associati.

La quota di partecipazione all'Associazione è "ad personam" e non è trasferibile a terzi per nessun motivo.

Art. 6

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie. Gli associati hanno diritto su richiesta di esaminare i libri sociali con presa di visione diretta nella sede dell'Associazione.

Art. 7

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- b) per morte;
- c) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. La decadenza è pronunciata

dall'Organo di Amministrazione;

d) per esclusione deliberata dall'Organo di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per grave inosservanza degli obblighi statutari o per il mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione procederà entro il quinto mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Degli organi sociali

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore;

Assemblea dei soci

Art. 9

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.

1) L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) può prevedere l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

2) Le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali

Art. 10

L'Assemblea viene convocata a cura del Presidente del dell'Organo di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito del Comune di Cordenons, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per la presentazione del programma di massima

per l'esercizio successivo.

Qualora particolari necessità lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio, potrà essere convocata nel termine massimo di giorni 180 dalla chiusura dell'esercizio, in questo caso l'Organo di Amministrazione ne dovrà giustificare la necessità.

Art. 11

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria, sempre a cura del Presidente dell'Organo di Amministrazione, per deliberare in merito a:

- a. scioglimento dell'Associazione;
- b. proposte di modifica dello Statuto;
- c. su ogni altro oggetto di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o su richiesta scritta fatta al Presidente da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Art. 12

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono convocate, con preavviso di giorni quindici, mediante lettera, con avviso esposto presso la sede, e/o manifesti pubblici e con ogni mezzo idoneo a rendere nota ai soci la convocazione. In esso deve essere precisato l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione e fissata la seconda convocazione.

Art. 13

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora vi siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 14

Le delibere dell'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli intervenuti e rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 15

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta; ogni socio potrà essere portatore di una sola delega.

Art. 16

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà presieduta



dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente e fungerà da segretario il Segretario dell'Associazione. In seduta straordinaria, la carica di segretario potrà essere affidata ad un notaio o a pubblico ufficiale con funzioni analoghe, su designazione del Presidente.

Art. 17

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti ed astenuti.

Organo di Amministrazione

Art. 18

L'Organo di Amministrazione è composto da tre a sette membri, scelti tra i soci e nominati dall'Assemblea ordinaria.

Essi durano in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione e possono essere rieletti. Non sono eleggibili i non soci e coloro che non risultano in regola con il versamento delle quote. Non sono altresì eleggibili coloro che rivestono cariche elettive pubbliche (o cariche di partiti politici).

Art. 19

L'Organo di Amministrazione, al suo interno, potrà nominare un Comitato Direttivo che sarà composto dal Presidente e due Amministratori.

L'Organo di Amministrazione potrà nominare un Comitato Didattico, composto da non più di cinque membri.

L'Organo di Amministrazione nomina il Direttore dei Corsi.

L'attività del Direttore dei corsi e del Comitato Didattico sarà disciplinata da un regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione.

Art. 20

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, l'Organo di Amministrazione procede alla sostituzione con delibera dell'Assemblea.

Nel caso in cui venga meno, per decadenza, recesso od altro impedimento più della metà dei componenti l'Organo di Amministrazione, questo decade integralmente e si dovrà riconvocare l'Assemblea ordinaria per la nomina dell'intero Organo di Amministrazione.

Art. 21

La carica di Amministratore è gratuita salvo l'eventuale rimborso spese a piè di lista per le anticipazioni effettuate in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 22

All'Organo di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi gli atti straordinari per i quali competente è solo l'Assemblea dei Soci ed in specifico:

a - scioglimento dell'Associazione;

b - modifiche dello Statuto;

c - cessione di beni immobili;

d - ogni altro atto che l'Organo di Amministrazione ritenga di



sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 23

L'Organo di Amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel massimo termine di 180 giorni, quando ricorrano particolari motivazioni. Provvede altresì alla elaborazione e stesura del programma di attività e del relativo piano finanziario. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea. Stabilisce le quote associative annuali. Può formare dei comitati esecutivi, conferire mandati e revocarli. Può, nell'espletamento dell'attività, avvalersi dell'opera di commissioni di studio o consultive, nominate dallo stesso Organo di Amministrazione e composte da soci e non.

Art. 24

L'Organo di Amministrazione potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi componenti, convocati dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, con qualsiasi mezzo, anche via telematica. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Gli Amministratori che risulteranno assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica su pronuncia dell'Organo di Amministrazione stesso.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal Vicepresidente, ed in assenza di questi, dal più anziano d'età degli Amministratori presenti.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, il Segretario redige il relativo verbale, che sottoscrive congiuntamente al Presidente o al suo sostituto.

Art. 25

L'Organo di Amministrazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere anche non membri dell'Organo di Amministrazione.

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le Assemblee e le adunanze dell'Organo di Amministrazione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri dell'Organo, salvo ratifica in tempi brevi da parte di quest'ultimo.

Art. 27

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza.

Art. 28

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione.

Il Segretario ha altresì il compito di redigere i verbali dell'Organo di Amministrazione e delle Assemblee, di coordinare il lavoro degli addetti alla segreteria. Per svolgere tali attività potrà, con il consenso dell'Organo di Amministrazione, avvalersi di collaboratori anche esterni.

Art. 29

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla contabilità dell'Associazione, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, redige i bilanci, provvede alla richiesta di contributi agli Enti, sovrintende ai pagamenti ed alle spese. Informerà l'Organo di Amministrazione sullo stato finanziario dell'Associazione.

Art. 30

Il Revisore è nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni. Ha il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza della legge e dello statuto, di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale ed il rispetto delle norme fiscali e civilistiche della contabilità, di valutare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale.

Art. 31

Il Collegio dei Proibiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria, i quali durano in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione in merito all'interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie, di giudicare in merito alle proposte di decadenza ed esclusione dei soci da parte dell'Organo di Amministrazione, nonché in merito all'interpretazione ed esecuzione delle delibere dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea.

Delle entrate e del patrimonio

Art. 32

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali versate dai soci;
- b) da eventuali contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- c) da contributi di privati, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituti di credito e di enti in genere;
- d) da eventuali proventi di iniziative promosse dall'Associazione in occasione di manifestazioni pubbliche;
- e) da eventuali sovvenzioni, erogazioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 33

Eventuali utili o avanzi attivi della gestione annuale nonché fondi, riserve e capitale, non potranno mai essere distribuiti ai soci, anche in forme indirette, ma impiegati per promuovere l'attività istituzionale dell'Associazione. Così pure il patrimonio risultante allo scioglimento dell'Associazione, dopo la liquidazione, non potrà essere ripartito ai soci ma devoluto ad associazioni aventi scopi analoghi o ad enti pubblici da destinarsi a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 34

L'esercizio sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà, anche tra i non soci, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

1). Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2). Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3). In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al già menzionato Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 36

Tutte le cariche previste da questo statuto sono gratuite e non prevedono indennità o emolumenti.

L'Organo di Amministrazione stabilirà misure e modalità di rimborso delle spese sostenute nell'adempimento di incarichi per l'Associazione.

Volontario e attività di volontariato

Art. 37

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione per la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

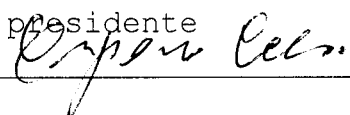
Art. 38

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disciplinate da apposito regolamento interno elaborato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si richiamano le norme vigenti in materia di enti non profit ed alle norme del Codice civile in materia di associazionismo.

Cordenons, 29 giugno 2022

Il presidente


Il Segretario
